

ID. 1401177

Pratica: 2024/05 01/000009

Lugo, 18/07/2024

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 902

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAI SOCI AMMINISTRATORI DELL'AZ. AGRICOLA "LA BARCHESSA" CON SEDE IN COTIGNOLA CONTRO UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E COMUNE DI COTIGNOLA. PROPOSIZIONE ISTANZA DI TRASPOSIZIONE DEL RICORSO DAVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B27CD26B91.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso che:

- con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;
- con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le "Linee di indirizzo per l'affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" Numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016";
- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la "Revisione delle linee di indirizzo in materia di affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "d" numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016";

Richiamati i seguenti atti deliberativi:

- delibera di Consiglio Unione n. 67 del 20/12/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026";
- delibera di Consiglio Unione n. 68 del 20/12/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
- delibera di Giunta Unione n. 1 del 04/01/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 (Art. 169 D.Lgs n. 267/2000);
- delibera di Giunta n. 10 del 25/01/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- delibera di Consiglio Unione n. 11 del 27/03/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2023 (art. 151, commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D.Lgs. 267/2000);
- delibera di Consiglio Unione n. 22 del 17/04/2024 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto, "Variazioni al bilancio di previsione 2024/2026 (art. 42 - comma 2 - lettera B e art. 175 - comma 2 - del D. lgs n. 267/2000)";

Considerato che:

- in data 10/06/2024 è stato notificato all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (d'ora in avanti anche Unione) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (acquisito con il numero di prot. 46464 in pari data) nell'interesse di *omissis* e dell'Az. Agricola "LA BARCHESSA SOCIETA' AGRICOLA S.S." con sede in Cotignola in persona dei soci amministratori, rappresentati e difesi, giusta procura speciale dall'Avv. Danilo Manfredi del Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliati presso la casella pec del medesimo procuratore e presso il domicilio fisico nello Studio dell'Avv. Manfredi di Ravenna **contro**
 - Unione dei Comuni della Bassa Romagna in persona del Presidente in carica legale rappresentante p.t.;
 - Comune di Cotignola in persona del Sindaco in carica legale rappresentante p.t.
- e nei confronti di / notiziandone**

- Azienda Usl della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica in persona del Direttore Generale in carica legale rappresentante p.t.;
 - Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale in persona del legale rappresentante p.t.
- per l'annullamento**

dell'Ordinanza n. 54 del 12.02.2024 (notificata ai ricorrenti in data 13.02.2024) del Responsabile del Servizio Coordinamento Amministrativo, Semplificazione e Qualità Urbana dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna recante "Ordinanza di ripristino dello stato legittimo per opere e lavori eseguiti in assenza di titolo abilitativo nel Comune di Cotignola (RA) Via Sinistra Naviglio n. 4 – Ingiunzione alla demolizione" (doc. 1-atto impugnato);

- Verbale di constatazione e ispezione dei luoghi, predisposto a fronte del sopralluogo effettuato da personale del Corpo di Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna agli atti al prot. n. 64690 del 03.08.2023 (doc. 2-atto impugnato);*
- nonché, per quanto occorrer possa,*
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche allo stato non cognito.*

- in data 10/06/2024 il ricorso di cui sopra è stato notificato al Comune di Cotignola e acquisito al protocollo dell'ente con il num. 5466 in pari data;

Dato atto:

- che in relazione alla vertenza in oggetto il broker AON in data 13/06/2024 ha aperto i sinistri denunciati sulle polizze attive dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna:

Polizza RC Patrimoniale N°IFLE003694 - Rif. RCD 2024/0045308

Polizza Tutela Legale N. IFLE006393 - Rif. RCD 2024/0045307

e sulle polizze attive del Comune di Cotignola:

- Polizza RC Patrimoniale N° IFLE006402 - Rif. RCD 2024/0045294
- Polizza Tutela Legale N. IFLE006396 - Rif. RCD 2024/0045303;

- che con delibera n. 90 del 04/07/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione stabiliva di resistere nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui all'oggetto volto a chiedere gli adempimenti sopra citati e descritti;

- che tramite la precipita delibera la Giunta dell'Unione ha conferito mandato alla Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno esperto in materia per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva dell'Unione e del Comune di Cotignola sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata;

- che nella medesima delibera di cui sopra è stata assunta inoltre apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio di Previsione 2024/2026 - Annualità 2024 dell'Unione, per la spesa presunta di € 5.000,00 e si è dato atto che l'Unione si farà carico dei costi derivanti dal ricorso in questione per la difesa dell'Unione in misura pari al 50% del compenso totale (onorari, spese generali e oneri di legge) proposto dal legale incaricato;

- che con delibera n. 51 del 04/07/2024 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Cotignola autorizzava alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione per l'avvio della procedura di individuazione del legale esterno da incaricare per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- che tramite la suddetta delibera si è precisato che il Comune di Cotignola si farà carico dei costi derivanti dal ricorso in questione in misura pari al 50% del compenso totale (onorari, spese generali e oneri di legge) proposto dal legale incaricato e che a tal fine il Comune di Cotignola ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente, assumendo prenotazione di impegno di spesa nr. 2024/549 sul Capitolo 3010CA – Art. 3310 – CDG003 - CDR009 per la spesa presunta di € 5.000,00;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (nel seguito anche "Codice") ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 56, comma 1, lett h), n. 1) rubricato “Appalti esclusi nei settori ordinari” che testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la “rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”;
- l'art. 13, commi 2 e 6, il quale stabilisce che i principi generali del Codice (artt. 1, 2 e 3) trovano applicazione anche nel caso di contratti “esclusi”, tra i quali quelli elencati al richiamato art. 56;

Richiamati:

- l'art. 7 c. 5 bis e 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede quanto segue:

5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo

21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. (62) (64)

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;* (61)
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Ritenuto opportuno provvedere all'affidamento dell'incarico di cui trattasi mediante l'utilizzo della piattaforma digitale di approvvigionamento SATER in analogia all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 (*Cig da assumere ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari*);

Considerato che in relazione al parere del Consiglio di Stato 3/08/2018, n. 2017 il presente incarico costituisce un “*contratto d'opera professionale*” conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia / incarico e risulta di conseguenza escluso dall'applicazione della normativa sugli appalti come sopra indicato;

Richiamato in via analogica l'art. 17, comma 2 del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato inoltre atto che, ai fini dell'affidamento dell'incarico in parola:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2, comma 2, che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:
 - a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;*
 - b) nei casi di consequenzialità tra incarichi (nei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento che siano stati positivamente conclusi;*
 - c) nel caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità della questione trattata o del Thema decidendum, tali da giustificare l'affidamento diretto a professionista individuato dotato di comprovate e documentate competenze specialistiche in merito;*

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sent. CGUE 6 giugno 2019 - causa C-264/18);

- la sentenza della Corte di Giustizia Europea sopra richiamata del 6/06/2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore";
- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Richiamata la Legge n. 49 del 29/04/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

Sottolineato che la tipologia di ricorso presentato, volto ad ottenere l'annullamento *dell'Ordinanza n. 54 del 12.02.2024 del Responsabile del Servizio Coordinamento Amministrativo, Semplificazione e Qualità Urbana dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna* recante "*Ordinanza di ripristino dello stato legittimo per opere e lavori eseguiti in assenza di titolo abilitativo nel Comune di Cotignola (RA) Via Sinistra Naviglio n. 4 – Ingiunzione alla demolizione*" e altri adempimenti citati e meglio descritti in premessa, rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, alla luce delle recenti statuzioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

Dato atto che per quanto sopra espoto si è reso pertanto indispensabile attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Vista la giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "*il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 ss.mm.ii. (da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio*";

Dato atto che:

- nel caso specifico ricorre urgenza considerato che nel procedimento davanti al Presidente della Repubblica il termine per l'istanza di trasposizione del ricorso in oggetto in sede giurisdizionale innanzi al TAR Emilia Romagna sede di Bologna dovrà effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto;

- considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, è stato richiesto un preventivo **all'Avv. ANDREA MUSSONI** del Foro di Rimini (acquisito agli atti con prot. n. 56034 in data 15/07/2024), del quale si è preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia oggetto del giudizio in argomento;

- l'Avv. Andrea Mussoni, con domicilio professionale c/o Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni & Avv. Davide Morri - in Rimini, Corso d'Augusto n. 100, P.IVA 03777770409 ha presentato un preventivo complessivo di € **9.566,75** (comprensivo di onorari, CPA 4% e IVA 22%) per attività di difesa delle seguenti Amministrazioni: Unione e Comune di Cotignola, così articolato:

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TAR

Fase di studio della controversia, valore minimo	€	1.500,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo	€	1.300,00
Fase di istruttoria e/o di trattazione, valore minimo	€	1.000,00
Fase decisionale, valore minimo	€	2.000,00
Aumento del 30% per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art.4 comma 2 D.M. 55/2014):	€	1.740,00
Rimborsò spese forfettarie nella misura del 15%		<u>non conteggiato</u>
Totale onorari	€	7.540,00
CPA 4%	€	301,60
Totale generale	€	7.841,60
IVA 22%	€	<u>1.725,15</u>
Totale	€	9.566,75

Dato atto che il suddetto importo di € 9.566,75 è a carico nella misura del 50% per ciascun Ente citato nel ricorso, giusta delibera di Giunta Unione n. 90 del 04/07/2024 - giusta delibera di Giunta del Comune di Cotignola n. 51 del 04/07/2024, l'Avv. Andrea Mussoni fatturerà in parti uguali ad entrambe le Amministrazioni (Unione e Comune di Cotignola) tenendo conto che, l'importo a carico dell'Unione è pari ad € 4.783,38 (*importo arrotondato per eccesso*) mentre l'importo a carico del Comune di Cotignola è pari ad € 4.783,37 (*importo arrotondato per difetto*);

Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445 (allegata al presente atto) nella quale viene dichiarato che il professionista referente che si dedicherà prevalentemente all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico è l'**AVV. ANDREA MUSSONI** dello Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni & Avv. Davide Morri - in Rimini, Corso d'Augusto n. 100;

- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (richiamati in via analogica) nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'Ufficio;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico in argomento allo Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni & Avv. Davide Morri di Rimini, nella persona dell'Avv. Andrea Mussoni del Foro di Rimini, dando atto che:

- si ritiene congrua l'offerta economica ammontante a complessivi € 9.566,75, in quanto non conteggia le spese forfettarie nella misura del 15%, propone gli importi delle fasi di giudizio definite sulla base delle tariffe dei valori minimi dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 (modificato da ultimo dal D.M. 147/2022);
- è stata acquisita ed è conservata agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001);
- è stato acquisito il CIG riportato in oggetto, nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio; - i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa **(2024)**;
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 151, 179, 183 e 191;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione;
- il decreto n. 8 del 07/05/2024 di nomina dei responsabili e dei supplenti delle strutture dell'Ente;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio Finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Sottolineato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art.6-bis della legge 241/1990, dall’art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell’ente;

DETERMINA

- di prendere atto del ricorso in oggetto e di resistere, per le ragioni in premessa espresse, nel giudizio di cui al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da *omissis* e dall’Az. Agricola "LA BARCHESSA Società Agricola s.s." con sede in Cotignola in persona dei soci amministratori, rappresentati e difesi, giusta procura speciale dall’Avv. Danilo Manfredi del Foro di Ravenna contro l’Unione e il Comune di Cotignola per l’annullamento *dell’Ordinanza n. 54 del 12.02.2024 (notificata ai ricorrenti in data 13.02.2024)* e dei provvedimenti impugnati citati e meglio descritti in parte narrativa;
- di proporre, nei termini di rito, opposizione al predetto ricorso richiedendo, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, la trasposizione del ricorso in oggetto in sede giurisdizionale innanzi al TAR Emilia Romagna sede di Bologna, al fine di difendere le ragioni dell’Unione e del Comune di Cotignola;
- di procedere pertanto, per le motivazioni espresse in narrativa ed ai sensi dell’art. 7 c. 5 bis e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, all’affidamento dell’incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento allo Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni & Avv. Davide Morri di Rimini, con sede in Corso d’Augusto n. 100, C.F./P.IVA 03777770409, nella persona dell’**Avv. ANDREA MUSSONI** del Foro di Rimini conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell’incarico in via diretta al medesimo legale per l’eventuale successivo grado del giudizio ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020, per un compenso di € 9.566,75 (comprensivo di onorari, CPA 4% e IVA 22%);
- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 90 del 04/07/2024 si autorizzava il Presidente dell’Unione a conferire al suddetto legale la procura alla lite per la difesa in giudizio dell’Ente;
- di dare atto che l’Unione si farà carico dei costi derivanti dal ricorso in questione per la difesa dell’Unione in misura pari al 50% del compenso totale di € 9.566,75 come sopra indicato e come meglio specificato in premessa;
- di prendere atto che con delibera n. 51 del 04/07/2024 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Cotignola ha autorizzato alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell’Unione per l’avvio della procedura di individuazione del legale esterno e nella stessa delibera si è precisato che il Comune di Cotignola si fa carico dei costi derivanti dal ricorso in questione in misura pari al 50% del compenso totale proposto dal legale incaricato e a tal fine ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente, assumendo prenotazione di impegno di spesa nr. 2024/549 sul Capitolo 3010CA – Art. 3310 – CDG003 - CDR009;
- di prendere atto che il Comune di Cotignola procederà con apposita determina all’assunzione dell’effettivo impegno di spesa dell’importo di € 4.783,37 sul bilancio di previsione 2024/2026 - Annualità 2024;
- di impegnare pertanto la spesa, quantificata nell’importo di € 4.783,38 al Bilancio 2024/2026 - Annualità 2024 dell’Unione con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di Giunta Unione n. 90 del 04/07/2024 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
------	--------------------	---------------------	----------------------	--------	---------	---------------

IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Aggr:03 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DA AZ AGR. LA BARCHESSA - CIG:B27CD26B91	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ANDREA MUSSONI E AVV. DAVIDE MORRI,0377770409 , CORSO D'AUGUSTO, 100,47900,RIMINI,R N,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT82G0623024202000043506223	2024/1676/1	€ 4.783,38	
-----	---	--	---	-------------	------------	--

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 2024/1676/1 di € 5.000,00 assunta sul Bilancio 2024/2026 – Annualità 2024 dell’Unione giusta delibera di G.U. n. 90/2024 portandola da € 5.000,00 a € 4.783,38 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
PREN IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER		2024/1676	€ -216,62	

- di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto, ai sensi dell’art 184 del D.Lgs 267/2000 e dell’art 24 del Regolamento di Contabilità;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non* è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;
- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura;
- L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio **LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni;

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di **procura alle liti**;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che viene richiesto nel rispetto dei termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di Contabilità;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce all'interno del programma di protocollazione informatica "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 165/2001 saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: *AVV. ANDREA MUSSONI – Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni e Avv. Davide Morri di Rimini*
- P. IVA 03777770409
- oggetto incarico: *incarico di patrocinio legale*
- tipo di incarico: *ai sensi dell'art. 7 c. 5 bis e 6 del D.Lgs. n. 165/2001*
- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*
- importo compenso: *€ 4.783,38*
- data fine incarico: *pronuncia sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio Finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente atto:

- al Broker di questo ente per quanto di competenza, in relazione ai rischi garantiti dalle polizze assicurative in essere;
- al Comune di Cotignola;
- al professionista incaricato Avv. Andrea Mussoni del Foro di Rimini.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Margherita Morelli